



REGOLAMENTO

CERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Edizione 4

pag. 3 di 15

INDICE

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 CERTIFICATO DI PRESTATORE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
- Art. 3 SPECIFICA DI CERTIFICAZIONE
- Art. 4 ESTENSIONE O MODIFICA DELLA SPECIFICA
- Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI
- Art. 6 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA
- Art. 7 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
- Art. 8 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI
- Art. 9 SUBAPPALTO
- Art. 10 GESTORE AEROPORTUALE
- Art. 11 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
- Art. 12 REGOLAMENTO DI SCALO E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI
- Art. 13 VETTORI IN AUTOPRODUZIONE
- Art. 14 DISPONIBILITÀ DI INFRASTRUTTURE E SPAZI E IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI
- Art. 15 INIZIO E CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- Art. 16 MANTENIMENTO DEI REQUISITI, RINNOVO DEL CERTIFICATO E DELLA SPECIFICA
- Art. 17 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
- Art. 18 SANZIONI PECUNIARIE
- Art. 19 REVOCA E DECADENZA
- Art. 20 DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, che si applica, secondo le modalità di seguito indicate, a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto:

- a. alle imprese che operano o intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui all'allegato "A" del D. lg. n. 18/1999;
- b. alle società di gestione aeroportuale qualora svolgano in proprio servizi di assistenza a terra, viste le attribuzioni dei gestori aeroportuali richiamate dall'art. 705 del codice della navigazione.

2. La certificazione non si applica ai vettori che operano in autoproduzione, ferme restando le condizioni e il rispetto dei requisiti e degli standard di sicurezza e qualità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

3. L'ENAC rilascia la certificazione di idoneità e consente l'accesso in aeroporto alle sole imprese che garantiscono di norma l'espletamento dei servizi per categoria intera, senza esercizio frazionato.

4. Analogamente non è consentita la parcellizzazione delle categorie dei servizi, salve particolari eccezioni stabilite dall'ENAC.

Art. 2

Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra

1. Il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito "certificato"), attesta che l'impresa possiede i requisiti d'idoneità previsti dall'art. 13 del D. lg. n. 18/1999 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza.

2. Tali requisiti d'idoneità sono:

- a. capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere; a riguardo si veda il successivo l'art. 7;
- b. risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio che il prestatore intende svolgere;
- c. rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
- d. copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Edizione 4

pag. 5 di 15

3. Il certificato viene rilasciato e rinnovato dall'ENAC, a seguito dell'esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese comunitarie ed a quelle appartenenti a Paesi non comunitari in regime di reciprocità.
4. Il gestore fornisce all'ENAC, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere motivato di conformità delle procedure operative, standard di qualità e di tutela ambientale, contenute nel Manuale delle Operazioni del prestatore di servizi che ha richiesto la certificazione, con quelle vigenti all'interno dell'aeroporto,
5. Il certificato è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare e non può essere ceduto.
6. Il ricorso all'avvalimento, come disciplinato dall'art. 49 del D. lg. n. 163/2006 sugli appalti pubblici e s.m.i., non è ammesso.
7. Il certificato ha validità triennale; esso è valido esclusivamente per gli aeroporti e per i servizi di assistenza a terra espressamente indicati nella specifica di certificazione.

Art. 3

Specifica di certificazione

1. Nella specifica di certificazione, allegata al certificato, sono individuati gli aeroporti e le categorie, di cui all'allegato "A" del D. lg. n. 18/1999, per le quali il prestatore abbia dimostrato di possedere, in proprio o tramite subappaltatore, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 del citato decreto, idonee risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra richiesti.
2. La validità della specifica è subordinata a quella del certificato.

Art. 4

Estensione o modifica della specifica

1. Per lo svolgimento di attività differenti da quelle previste nella specifica del certificato, ovvero su altri aeroporti, nonché in caso di modifica delle altre condizioni contenuti nella specifica, è necessario che l'operatore presenti all'ENAC una richiesta di estensione o modifica della specifica stessa.
2. L'ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede ad estendere la portata della specifica.

Art. 5

Requisiti soggettivi

1. Possono ottenere la certificazione le imprese esercitate sotto forma di società commerciale, cooperativa o consortile con attività esterna secondo la vigente normativa (sono pertanto escluse le società semplici e le ditte individuali).
2. Non sono consentite e sono nulle ad ogni effetto, le intese tra imprese volte a concordare prezzi e ripartire i mercati e dunque a limitare la concorrenza.

Art. 6

Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa

1. Possono ottenere la certificazione i consorzi che esercitano solo attività esterna, come disciplinati dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile. In ogni caso deve essere sempre individuato nella specifica della certificazione il soggetto consorziato che opera all'interno dell'aeroporto e per quali attività.
2. I consorzi di cooperative seguono lo stesso regime.
3. I consorzi garantiscono che la loro costituzione non integri, anche di fatto, una fattispecie in grado di produrre alterazione della concorrenza.
4. Le imprese che partecipano a procedure di selezione possono costituire appositi raggruppamenti temporanei, ma in tal caso ogni soggetto del raggruppamento deve essere certificato.
5. Il ricorso all'avvalimento, come disciplinato dall'art. 49 del D.lg n. 163/2006 sugli appalti pubblici, non è ammesso.

Art. 7

Requisiti economico-finanziari

1. Ai sensi degli articoli 13, lett. a) del D. lg. n. 18/1999 e dell'art. 14 della direttiva comunitaria n. 96/1967, la valutazione del requisito economico – finanziario dell'impresa viene svolta come segue.
2. Il richiedente deve presentare bilanci redatti secondo le previsioni di cui all'art. 2423 e ss. del codice civile, ovvero, per le società quotate, secondo le regole internazionali.
3. L'impresa deve essere in possesso di un capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere.

4. In deroga a quanto sopra, è accettabile che l'impresa dimostri di possedere una situazione finanziaria sana in grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare.

5. In tal caso, fatta salva la rispondenza agli altri requisiti previsti, la certificazione potrà essere rilasciata con la condizione che il raggiungimento della situazione finanziaria nel rapporto di un quarto del capitale sociale con riferimento al patrimonio netto rispetto al volume d'affari sia conseguito prima del rinnovo del certificato.

6. Le imprese che intendono espletare servizi di assistenza a terra sugli aeroporti con traffico pari o superiore ai 5 milioni di passeggeri, devono dare evidenza di una situazione economico-finanziaria sana e consolidata da almeno tre anni di attività nel settore. Il capitale sociale deve risultare, nell'ultimo anno del triennio di riferimento, pari ad almeno $\frac{1}{4}$ del volume d'affari nell'attività del settore, senza ricorso a valutazioni sulla base di indicatori.

7. Analogamente a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti in data 12 settembre 2007 che, in considerazione delle condizioni di scarsa redditività dell'attività che si svolge su aeroporti con traffico fino a 250mila passeggeri nella media degli ultimi due anni o interessati da sola aviazione generale, prevede un adeguamento delle verifiche da effettuarsi in occasione del rilascio della concessione di gestione totale, anche per la certificazione dei prestatori dei servizi di handling viene ritenuta accettabile, a seguito della analisi di bilancio, una situazione economica tendente all'equilibrio in presenza di fonti di finanziamento adeguate a garantire l'espletamento del servizio in regolarità e sicurezza. Nel corso dell'attività di sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di certificazione, l'ENAC acquisisce evidenza di una gestione svolta secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 8

Requisiti organizzativi e tecnici

1. L'impresa deve essere organizzata in modo da prevedere:

a. la figura di un responsabile aziendale provvisto di autorità, autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività siano condotte nel rispetto dei requisiti dell'art. 13 del D.lg. n. 18/1999;

b. una struttura organizzativa adeguata per la gestione in sicurezza e la supervisione dei seguenti settori, secondo la tipologia e la complessità dell'impresa:

- (i) operazioni, in particolare in air side, secondo standard di sicurezza aeronautica adeguati ai servizi da svolgere;
 - (ii) formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento;
 - (iii) manutenzione mezzi;
 - (iv) sistema di prevenzione degli incidenti sul lavoro;
 - (v) security;
 - (vi) assicurazione qualità;
 - (vii) tutela ambientale;
- c. i responsabili dei settori sopra indicati e le specifiche competenze nell'organico della struttura aziendale. In relazione alla dimensione dell'impresa ed alla tipologia dei servizi prestati, più di una funzione e ambito di competenza, fra quelle sopra elencate, possono far capo ad una sola persona. Il cumulo di funzioni in un'unica persona è oggetto di giudizio di accettabilità da parte dell'ENAC. La funzione di assicurazione qualità deve essere indipendente dalle altre e può anche essere ricoperta da responsabile esterno. La funzione relativa alla tutela ambientale può essere affidata ad un responsabile esterno;
- d. il personale sufficiente e i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra;
- e. un Manuale delle Operazioni, in cui siano descritte la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili, le procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, conformi con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici, il sistema di addestramento del personale, i parametri di qualità dei servizi svolti, nonché la politica di tutela ambientale che l'impresa stessa intende perseguire nello svolgimento della propria attività;
- f. un piano delle attività di impresa.

Art. 9

Subappalto

1. Il ricorso al subappalto da parte di prestatore certificato è ammesso alle condizioni seguenti:
- a. le attività subappaltate non possono superare, in valore, il 30% del giro d'affari realizzato dal prestatore certificato sul singolo aeroporto;
 - b. di norma, possono essere oggetto di subappalto le attività di cui alle categorie 1, 2, 5.4, 6.1 e 6.3, 10 dell'all. A) al D.lg n. 18/1999;

c. il ricorso al subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'ENAC e comunicato al gestore aeroportuale.

2. Il prestatore certificato è responsabile che il subappaltatore possieda standard di sicurezza, di qualità e di tutela ambientale pari a quelli propri ed, in particolare, che lo stesso soddisfi i seguenti requisiti:

a. essere dotato di personale sufficiente con un addestramento idoneo per la sicurezza delle operazioni di assistenza a terra e per la security aeroportuale;

b. essere dotato di adeguate risorse strumentali;

c. adottare una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza;

d. disporre di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l'aggiornamento degli standard di sicurezza;

e. avere stipulato, per l'aeroporto per il quale intende operare, un'adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi connessi con l'impiego dei mezzi e con l'attività effettivamente svolta;

f. rispettare gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

g. attuare una politica di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività,

h. essere dotato di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle del proprio committente certificato e con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici.

3. Nel caso in cui l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra sia accordato a seguito di gara, il ricorso al subappalto sarà consentito solo se, in sede di offerta, il concorrente prestatore certificato abbia indicato i servizi che intenderebbe subappaltare.

4. Il prestatore certificato è responsabile che il subappaltatore mantenga nel tempo i requisiti e gli standard di sicurezza, qualitativi e di tutela ambientale accertati ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

6. A tal fine il prestatore certificato mette in atto meccanismi di verifica sul possesso ed il mantenimento dei requisiti, degli standard e degli obblighi di cui al precedente comma 2 da parte del subappaltatore.

Art. 10

Gestore aeroportuale

1. Il gestore aeroportuale, in conformità con la normativa vigente, ha l'obbligo di assicurare la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, direttamente o coordinando l'attività di prestatori certificati.



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Edizione 4

pag. 10 di 15

2. Il gestore può, sotto la propria responsabilità, affidare servizi di handling a prestatori certificati dall'ENAC. In questo caso il gestore è esente da certificazione quale prestatore dei servizi di assistenza.
3. Per i servizi di assistenza svolti in proprio, il gestore deve ottenere la certificazione ai sensi del presente regolamento.
4. Il gestore aeroportuale può subappaltare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza per cui è certificato assicurando che il subappaltatore possieda uno standard di sicurezza, qualitativo e di tutela ambientale pari a quello proprio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo precedente.
5. Il gestore è responsabile che il subappaltatore mantenga nel tempo i requisiti e gli standard di sicurezza, qualitativi e di tutela ambientale accertati ai fini dell'autorizzazione al subappalto. A tal fine il gestore mette in atto meccanismi di verifica sul possesso ed il mantenimento dei requisiti, degli standard e degli obblighi di cui al precedente articolo 9 - comma 2 da parte del subappaltatore.

Art. 11

Semplificazione delle procedure di certificazione

1. Ai fini della certificazione quale prestatore di servizi di assistenza a terra, le società di gestione aeroportuale di aeroporti certificati, le imprese di manutenzione in possesso di certificato di approvazione quale organizzazione di manutenzione rilasciato dall'ENAC e i vettori in possesso di licenza di esercizio di trasporto aereo, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti tecnici e organizzativi già oggetto di verifica da parte dell'ENAC e dalla presentazione di documentazione in corso di validità di cui l'ENAC sia già in possesso.
2. I prestatori che intendono esercitare in proprio ed esclusivamente la categoria 1 "Assistenza amministrativa a terra e supervisione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo n. 18/1999, sono certificati dall'ENAC a seguito della positiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente regolamento, nonché della solidità economico - finanziaria in capo al richiedente, riferita all'attività da svolgere.

Art. 12

Regolamento di scalo e standard di qualità dei servizi

1. Il prestatore di servizi certificati e i vettori che operano in autoproduzione devono rispettare le procedure e lo standard di qualità dei servizi aeroportuali previsti dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi del gestore approvati dall'ENAC.

Art 13

Vettori in autoproduzione

1. Ai fini dell'esenzione dalla certificazione, i vettori in autoproduzione non devono stipulare alcun contratto con terzi, anche di subappalto, avente per oggetto la prestazione di servizi di assistenza a terra.
2. L'esenzione non si applica per i servizi di assistenza a terra forniti a vettori con i quali siano in essere accordi di code sharing o di franchising.
3. I vettori in autoproduzione devono dare evidenza del rispetto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 9, fornendone documentazione al gestore che ne verifica la congruità e ne comunica gli esiti alla Direzione Aeroportuale dell'ENAC ai fini dell'accesso.
4. Il gestore comunica altresì alla Direzione Aeroportuale l'esito dei controlli periodici volti ad accertare il mantenimento dei requisiti in capo ai vettori in autoproduzione per l'eventuale applicazione di sanzioni o di provvedimenti di interdizione dall'accesso.

Art 14

Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni

1. Il gestore deve garantire l'accesso agli impianti aeroportuali e rendere disponibili spazi e locali per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoproduzione in base a criteri di adeguatezza, trasparenza, obiettività e non discriminazione, con riferimento ai piani di utilizzo dell'aerostazione e alla capacità dell'air side, da aggiornare periodicamente in funzione delle modifiche dell'area stessa.
2. I casi in cui l'ENAC può limitare il numero dei prestatori e le categorie dei servizi di assistenza a terra sono riportati negli articoli 4, 5 e 12 del D. lg n. 18/1999, nel rispetto delle procedure ivi contenute.
3. Quando la necessità di imposizione di limitazioni in un aeroporto intervenga successivamente alla avvenuta liberalizzazione dello stesso, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza, possono presentarsi i casi seguenti:
 - a. ove i prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione siano già presenti ed operanti nel numero massimo e sia garantito il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa, considerato che non può non riconoscersi un incremento di valore delle risorse conseguente

allo svolgimento dell'attività, e considerate le aspettative derivanti dal rilascio della certificazione di idoneità, non si dà luogo a selezione tramite gara per individuare i prestatori;

b. qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia inferiore al numero massimo, o divenga tale a causa di cessazione di attività o mancato rinnovo della certificazione, i nuovi entranti sono selezionati tramite gara fino al limite consentito;

c. qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia superiore al numero massimo, si procede alla selezione di tutti i prestatori mediante gara.

Art. 15

Inizio e cessazione delle attività

1. L'inizio delle attività deve avvenire, pena la decadenza del certificato, o della specifica del certificato, se si tratta di sola estensione dei servizi di assistenza a terra su altri aeroporti, entro e non oltre sei mesi dal rilascio della certificazione.
2. L'accesso avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Scalo.
3. Al momento dell'accesso in ambito aeroportuale la Direzione Aeroportuale ammette prestatori certificati di servizi che rispettano il tipo di CCNL del personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, fatta salva l'adozione, secondo le specificità delle singole aziende, del relativo contratto per il settore della manutenzione degli aeromobili e per il settore petrolifero.
4. Identiche modalità si applicano per le aziende che svolgono attività in subappalto.
5. L'eventuale cessazione dell'attività deve essere comunicata con congruo anticipo alla Direzione Aeroportuale ed alla società di gestione, pena la decadenza della certificazione.
6. I vettori in autoproduzione sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 13 – comma 3.

Art. 16

Mantenimento dei requisiti, rinnovo del certificato e della relativa specifica

1. Il prestatore certificato è tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti di certificazione per tutto il periodo di validità dello stesso. Allo scopo di verificare ciò, l'ENAC instaura un'attività di sorveglianza mediante un programma verifiche periodiche, con o senza preavviso.
2. Il certificato e la specifica sono rinnovabili, su richiesta dell'interessato, sulla base dell'esito favorevole dell'attività di sorveglianza da parte dell'ENAC.



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Edizione 4

pag. 13 di 15

Art. 17

Sospensione della certificazione

1. A fini cautelari, l'ENAC può, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore, sospendere la certificazione di idoneità per un periodo massimo di sei mesi, nei casi di:

- a. temporanea perdita dei requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della certificazione;
- b. mancato deposito presso l'ENAC, con cadenza almeno annuale, della dichiarazione rilasciata dagli enti previdenziali e assistenziali in ordine alla regolarità contributiva, ovvero all'osservanza del piano di rientro da eventuali posizioni debitorie;
- c. mancato rientro, nei tempi prescritti, dalle non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche;
- d. gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità;
- e. mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo;
- f. violazione della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale;
- g. violazione degli obblighi di correttezza nell'uso delle strutture aeroportuali e nei confronti di terzi operatori, anche provocando, ad esempio, intralcio all'attività degli stessi e/o ripetuta inosservanza degli standard di qualità dell'aeroporto approvati dall'ENAC con la carta dei servizi;
- h. variazione relativa al personale impiegato, delle strutture e dei mezzi, con ripercussioni negative ai fini dell'espletamento del servizio e/o ai fini della sicurezza
- i. mancato rilascio o riconsegna dei tesserini di accesso in aeroporto per il personale o dei contrassegni dei mezzi impiegati;
- j. mancato aggiornamento degli elenchi relativi ai mezzi a seguito di dimissioni e rispondenza di tali elenchi con le autorizzazioni e contrassegni di accesso rilasciate dalla Direzione Aeroportuale ed in corso di validità;
- k. ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte dell'ENAC;
- l. mancata verifica periodica della sussistenza dei requisiti in capo al subappaltatore;
- m. mancata tempestiva comunicazione all'ENAC di modifiche sostanziali nell'assetto societario/organizzativo;
- n. mancato ed immotivato rispetto del Piano di attività d'impresa;
- o. accertata alterazione della concorrenza da parte dei consorzi

2. In caso di sospensione della certificazione, al prestatore non spetta alcun rimborso o indennizzo.

Art. 18

Sanzioni pecuniarie

1. Per l'accertata violazione di quanto disposto dal presente regolamento, nonché, in caso di:

- a. mancato rispetto dei termini di rientro dalle criticità riscontrate in sede di rilascio della certificazione di idoneità, ovvero di verifica successiva, ed in mancanza di azioni correttive;
- b. violazioni rispetto alla normativa in materia di security;
- c. mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti a carico del prestatore di servizi di assistenza a terra dal Regolamento di scalo ed in mancanza di azioni correttive;
- d. carenze organizzative che abbiano riflesso negativo sui requisiti di idoneità;
- e. inadempienze che compromettano la regolarità, la sicurezza o la qualità del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiano o intralciano le attività degli altri operatori presenti sullo scalo;
- f. grave inadempimento nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza rispetto a quelli previsti nel Regolamento di scalo e approvati dall'ENAC;

il prestatore di servizi di assistenza certificato è soggetto al pagamento delle sanzioni ai sensi ed in conformità dell'art. 1174 del codice della navigazione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 19

Revoca e decadenza

1. L'ENAC può, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore interessato:

- a) revocare la certificazione di idoneità nei casi di:
 - (i) rilascio di false informazioni tese ad ottenere la certificazione;
 - (ii) variazione o modifica relativa all'impresa ed agli organi amministrativi in contrasto con le prescrizioni legislative antimafia;
 - (iii) ripetute gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche;
 - (iv) ripetute gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità;
 - (v) ripetuto mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo;

- (vi) ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale;
 - (vii) cessione o affitto di ramo d'azienda a terzi senza preventiva comunicazione all'ENAC;
 - (viii) svolgimento di attività di assistenza per categorie di servizi diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la certificazione di idoneità;
 - (ix) gravi carenze organizzative che abbiano riflessi negativi sui requisiti di idoneità;
 - (x) reiterate inadempienze in grado di compromettere la regolarità, la sicurezza o la qualità del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiare o intralciare le attività degli altri operatori presenti sullo scalo;
 - (xi) mancato rispetto degli obblighi relativi all'assicurazione dell'attività e/o dei beni;
 - (xii) ripetuto ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte dell'ENAC;
 - (xiii) ripetuta inosservanza delle verifiche periodiche sul subappaltatore;
 - (xiv) carenza di manutenzione dei mezzi per l'espletamento delle attività operative; nonché di rispetto di quanto previsto dal regolamento di scalo e dalle vigenti normative sulle revisioni e controlli periodici;
 - (xv) avvio a carico del prestatore di servizi di procedure fallimentari, di concordato preventivo, amministrazione controllata, procedure esecutive ovvero messa in liquidazione;
 - (xvi) mancato rientro dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione;
- b) dichiarare la revoca per decadenza nei casi di:
- (i) mancato esercizio dell'attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi;
 - (ii) cessazione della attività da parte della Società senza previa comunicazione alla Direzione aeroportuale ed alla Società di gestione.
2. In caso di revoca della certificazione, al prestatore non spetta alcun rimborso o indennizzo.

Art. 20

Decorrenza e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e abroga e sostituisce le precedenti edizioni. Esso è immediatamente applicabile ai prestatori che ottengono la certificazione dopo tale data.
3. I gestori, i prestatori già in possesso di certificazione e i vettori in autoproduzione devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2011.
4. Il mancato rispetto negli stessi termini delle disposizioni di cui all'art. 15 – comma 3 comporta l'interdizione dall'accesso in aeroporto.